

APPROFONDIMENTO 9

Ricorsi e procedure di reclamo

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame, riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi; sono impugnabili, pertanto, in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il ricorso gerarchico, anche se previsto dalla legge per tutti gli atti amministrativi definitivi, non appare esperibile dato che non sussiste una dipendenza gerarchica né delle Istituzioni scolastiche autonome né delle commissioni di esame nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali.

Spesso, comunque, si può trattare di "reclami" riguardanti eventuali vizi formali degli atti, spesso relativi a vizi procedurali nella gestione delle valutazioni degli alunni. Il reclamo deve essere proposto all'autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento, in questo caso il Dirigente scolastico.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al Dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, che è *responsabile* della loro custodia. Il Dirigente può accogliere le richieste di accesso e disporre l'apertura del plico che contiene gli atti¹; in tal caso, procede a tale apertura alla presenza di personale della scuola, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

Un genitore può chiedere di conoscere, con la procedura dell'*accesso agli atti*, i documenti (prove, criteri di valutazione, ecc.) che hanno portato alla formulazione del giudizio globale/alla attribuzione del voto. Per l'accesso agli atti, occorre che sia dimostrato l'interesse diretto, concreto e attuale, *corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*.

Il genitore può chiedere di prendere visione degli atti, averne copia, avere una copia autenticata di parte o di tutti gli atti d'esame, ovviamente, solo per le parti per cui sussiste un interesse legittimo. Non è consentito, invece, prendere visione/avere copia delle prove o delle parti degli atti che riguardano altri candidati in quanto l'esame non è una procedura concorsuale². Pertanto, il Dirigente scolastico deve

- valutare la fondatezza del reclamo, accoglierlo o respingerlo, motivando le sue decisioni;
- in caso di accoglimento del reclamo, procedere alla verifica degli atti oggetto di reclamo (il Dirigente scolastico può aprire il plico degli esami, procedendo ad un apposito verbale delle operazioni³);
- a conclusione di tale fase istruttoria, dar conto delle modifiche apportate (ad esempio, invito all'O. C. a rivedere e sanare eventuali anomalie) oppure, in assenza di riscontri, archiviare l'atto.

Occorre ricordare che il reclamo non può entrare nel merito della valutazione, ma deve riguardare solo il vizio formale degli atti.

Al riguardo, occorre rammentare (**Approfondimento 4**) come sia assolutamente necessario

- motivare in modo adeguato le decisioni assunte;
- motivare con chiarezza le valutazioni;
- verbalizzare in modo articolato la conduzione del colloquio e illustrare analiticamente il giudizio sul medesimo.

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

² Al riguardo si vedano la sentenza TAR del Veneto n 5484 del 27 ottobre 2010 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7650 del 28 ottobre 2010.

³ Per analogia, si procede secondo quanto previsto dall'OM relativa agli esami conclusivi del secondo ciclo.